



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale	
N. 57/ 61	di data 13/02/25

Oggetto: L.P. 07.11.2005 N. 15 E SUO REGOLAMENTO D'ESECUZIONE. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. REVOCA LOCAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA. SOSPENSIONE TERMINE RILASCIO.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che la legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, all'articolo 1 comma 1, indica gli Enti locali quali soggetti preposti ad attuare la politica provinciale della casa;

visto il Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15) approvato con D.P.P. n. 17-75/Leg. di data 12.12.2011 e s. m. e i.;

richiamato il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 146 di data 30 dicembre 2011 con il quale sono state trasferite ai Comuni del Territorio Val d'Adige, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3/2006 di riforma istituzionale, anche le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, con obbligo di gestione associata;

vista la Convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito dei Comuni medesimi con la quale è stata attribuita al Comune di Trento la competenza della gestione associata;

richiamato il Protocollo operativo n. 2012/5371 in materia di edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata sottoscritto in data 19 gennaio 2012 dai Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

vista la deliberazione della Giunta comunale di data 29.07.2024 n. 220 con la quale sono stati da ultimo approvati i Criteri per l'applicazione della L.P. 15/2005 e del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 17-75/Leg. di data 12.12.2011 e s. m. e i.;

preso atto che il soggetto di cui all'Allegato 1 risulta assegnatario ai sensi delle previgenti leggi provinciali dell'alloggio pubblico identificato con il codice 40200104;

visto l'art. 9, comma 3, lettera a), della L.P. 15/2005 il Comune di Trento dispone la revoca dell'assegnazione dell'alloggio nei confronti del nucleo assegnatario che abbia superato il limite di condizione economico-patrimoniale previsto per la permanenza negli alloggi pubblici;

visto altresì l'art. 5, comma 5 bis, della L.P. 15/2005, il quale prevede che il provvedimento dell'ente locale che autorizza la locazione è revocato nei casi previsti dall'articolo 9, comma 3, ad eccezione di quanto previsto alla lettera b) del predetto comma;

visto l'art. 13, comma 2, del Regolamento, il quale, al secondo periodo, prevede che, in mancanza dei requisiti per la permanenza nell'alloggio a canone sostenibile, I.T.E.A. S.p.A.

pagina 1/4

applichi il canone di mercato di cui all'art. 22 e proponga all'Ente locale l'adozione del provvedimento di revoca secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, lettera a), della legge;

richiamato il comma 4 del già citato art. 9 della L.P. 15/2005, il quale prevede che a seguito del provvedimento di revoca adottato per le motivazioni di cui al comma 3, lettera a), l'assegnatario/locatario e il suo nucleo familiare siano tenuti a rilasciare l'alloggio entro il termine massimo di un anno salvo, previa autorizzazione dell'ente locale, proroga eccezionale di un ulteriore anno per gravi e giustificati motivi;

richiamato altresì il comma 7 dell'art. 13 del Regolamento secondo cui il provvedimento di revoca adottato ai sensi dell'art. 9, comma 3, lett. a) fissa il termine di rilascio dell'alloggio nel massimo di un anno, prorogabile di un ulteriore anno per gravi e giustificati motivi. Se il nucleo dimostra entro la scadenza di detto termine di essere tornato in possesso dei requisiti richiesti il provvedimento di revoca è ritirato;

richiamata altresì la Legge Provinciale 8 agosto 2023 n. 9 recante "Assestamento di bilancio e previsione della Provincia Autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023-2025" che all'art. 32 ha introdotto alcune misure straordinarie in favore degli inquilini di alloggi sociali locati a canone sostenibile;

richiamata, in particolare, la disposizione di cui al comma 3 del citato art. 32 della L.P. 9/2023 che ha previsto la sospensione del termine fissato per il rilascio dell'alloggio dai provvedimenti di revoca adottati dagli Enti locali per il superamento del limite ICEF previsto per la permanenza negli alloggi dal citato art. 9, comma 3, lett. a), L.P. 15/2005 per quei nuclei familiari che hanno dimostrato di avere un indicatore ICEF per il mantenimento non superiore al valore di 0,40;

considerato che l'art. 18 della Legge Provinciale 30 dicembre 2024, n. 12 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2025) ha modificato il citato art. 32 della Legge Provinciale 8 agosto 2023, n. 9, prorogando la durata delle misure straordinarie introdotte fino alla data fissata nell'ambito della disciplina di revisione complessiva delle disposizioni in materia di politica provinciale della casa, di cui alla L.P. 15/2005, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025;

richiamata la determinazione dirigenziale 03.01.2024 n. 57/5 con la quale è stata disposta la revoca della locazione nei confronti del soggetto di cui l'Allegato 1, fissando al 31.12.2024 il termine per il rilascio dell'alloggio pubblico;

vista la nota di I.T.E.A. S.p.A. di data 15.01.2025, ns. prot. n. 12933, con la quale la Società ha inviato all'Amministrazione comunale l'elenco di tutte le posizioni che, a seguito della verifica annuale dei requisiti ICEF 2024 (reddito e patrimonio 2023), risultano coinvolte nelle modifiche normative;

preso atto che l'interessato di cui l'Allegato 1, in quanto in possesso di un indicatore ICEF superiore allo 0,34 ma inferiore allo 0,40, può beneficiare di una sospensione del termine per il rilascio dell'alloggio fissato con la determinazione dirigenziale 03.01.2024 n. 57/5;

richiamato l'art. 6, comma 2 ter, lettera a), della L.P. 15/2005, ove si prevede che, in caso di superamento del limite di condizione economico-patrimoniale previsto per la permanenza, si applichi il canone di mercato dal primo gennaio dell'anno successivo alla verifica della mancanza del requisito;

richiamato infine l'art. 5, comma 5 ter, della L.P. 15/2005 secondo il quale il provvedimento di revoca dell'autorizzazione a locare e il provvedimento di revoca previsto dall'art. 9, comma 3, comportano la risoluzione di diritto del contratto di locazione. I provvedimenti di revoca fissano il termine per il rilascio dell'alloggio e costituiscono, ai sensi dell'art. 16, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), titolo esecutivo nei confronti del titolare del contratto di locazione e di chiunque occupi l'alloggio;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2024 n. 135, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2024 n. 136, immediatamente

eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027;
vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 23.12.2024 n. 382, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2025-2027;

visti:

- la L.P. 16.06.2006 n. 3 e s.m. e i.;
- la L.P. 07.11.2005 n. 15 e s.m. e i.;
- il Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15) approvato con D.P.P. n. 17-75/Leg. di data 12.12.2011 e s. m. e i.;
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;

dato atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile di cui all'art. 25 del Regolamento controlli interni, approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

rilevato infatti che l'oggetto del presente atto è relativo ad alloggi di edilizia abitativa pubblica di proprietà di I.T.E.A. S.p.A.;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 23.12.2024 n.382, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2025-2027, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 117/2023/05 del 29.12.2023, prot. n.C_378/S005/0452082 di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Progetto Politiche abitative;

d e t e r m i n a

1. per le motivazioni esposte in premessa, di sospendere il termine precedentemente previsto per il rilascio dell'alloggio fino alla data fissata nell'ambito della disciplina di revisione complessiva delle disposizioni in materia di politica provinciale della casa, di cui alla L.P. 15/2005 n. 15 e comunque non oltre il 31 dicembre 2025;
2. di dare atto che il termine per il rilascio dell'alloggio potrà essere prorogato in via eccezionale di un ulteriore anno per gravi e giustificati motivi, come previsto dall'art. 13, comma 7, del Regolamento di esecuzione della L.P. 15/2005 e dai Criteri per l'applicazione della L.P. 15/2005 e del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 17-75/Leg. di data 12.12.2011 e s. m. e i. da ultimo approvati con deliberazione della Giunta comunale di data 29.07.2024 n. 220;
3. di dare atto che I.T.E.A. S.p.A. dovrà richiedere il versamento dell'indennità di occupazione pari al canone di mercato di cui all'art. 22 del Regolamento fino al termine per la restituzione dell'alloggio;
4. di dare atto che il presente provvedimento costituisce, ai sensi dell'art. 16, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972 n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), titolo esecutivo nei confronti del titolare del contratto di locazione e di chiunque occupi l'alloggio;
5. di demandare a I.T.E.A. S.p.A. i conseguenti adempimenti di competenza;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione di Trento, entro 60 giorni dalla notifica della presente determinazione all'interessato di cui all'Allegato 1;

7. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica della presente determinazione all'interessato di cui all'Allegato 1.

Allegati in formato elettronico

//

Allegato 1

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Cristina Degasperi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 13/02/25